

TRIBUNALE DI MESSINA- SEZ. LAVORO

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

La prof.ssa Maria DOMINICI, nata a Reggio Calabria (RC) il 18/11/1970, (C. F. DMN MRA 70S 58H 224F) residente in Capo d'Orlando, c.da Forno Alto 136/E (ME), elettivamente domiciliata in Messina, via N. Fabrizi, n. 87, presso lo studio dell'avv. Rosa Gazzara, c.f. GZZRSO78M59F158W, pec r.gazzara@pec.it, fax 0906781078, che la rappresenta e difende giusta procura conferita su foglio separato allegato al presente atto, da intendersi in calce allo stesso ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c., c.d. procura spillata

- ricorrente -

c o n t r o

l' Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Dir. Generale C.S.A. Provinciale di Messina- Ambito Territoriale di Messina- Ufficio VIII (C.F. 80005000833) quale sede periferica del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., via San Paolo is. 361 (ex IAI)

e nei confronti

del **Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t. (c.f. 80185250588) elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, via Dei Mille is. 221, n. 65

e nei confronti

di tutti i docenti inseriti nella graduatoria definitiva di **utilizzo interprovinciale** – scuola secondaria di secondo grado, predisposta ed emessa dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII- Ambito territoriale di Messina, in data 23.09.2016 giusto decreto Prot. n. 14704 del

23.09.2016

- resistenti -

per l'annullamento e/o la rettifica della graduatoria definitiva di utilizzazione interprovinciale- scuola secondaria di secondo grado (provincia di Messina, anno scolastico 2016/2017) predisposta ed emessa dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII- Ambito territoriale di Messina, in data 23.09.2016 giusto decreto n. 14704 del 23.09.2016

Premesso che

In fatto.

- La professoressa Dominici è stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in data 21/12/2015, in fase C del piano straordinario assunzioni, ai sensi della legge n. 107/2015, provincia di immissione in ruolo Novara, per la classe di concorso A019- discipline economiche e giuridiche, con decorrenza giuridica dal 01/09/2015 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio;
- l'odierna ricorrente ha proposto in data 25/05/2016 domanda di mobilità straordinaria per assegnazione in ambito nazionale;
- in data 13.08.2016 ha ricevuto dal MIUR mail di notifica di mancata assegnazione dell'ambito di titolarità, risultando così "*soprannumeraria nazionale*" per la classe di concorso A019 - discipline economiche e giuridiche;
- all'esito delle operazioni di mobilità è risultata, altresì, "*soprannumeraria provinciale*" per esubero della classe di concorso di titolarità A019 - discipline economiche e giuridiche nella provincia d'immissione in ruolo- Novara, tanto da essere utilizzata d'ufficio su grado inferiore con evidente danno e demansionamento presso l' I. C. di Arona "Giovanni XXIII";

- la stessa ha proposto domanda di utilizzazione interprovinciale in quanto, ai sensi dell'art. 2 CCNI del 15/06/2016 assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni, docente proveniente da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero;
- dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie di utilizzazioni per la provincia di Messina, avvenuta in data 13/09/2016, ha appreso di essere stata esclusa dalle stesse "*ex art. 2 CCNP*";
- avverso tale esclusione la professoressa Dominici ha proposto tempestivo reclamo in data 13/09/2016 chiedendo la immediata reintegrazione e l'inclusione nella graduatoria di utilizzazione interprovinciale nella provincia di Messina, *ex all. 3 CCNI utilizzazioni punto 42*, con prevalenza delle utilizzazioni rispetto alle assegnazioni provvisorie;
- in data 23/09/2016 l' Ufficio Scolastico Provinciale di Messina ha pubblicato le graduatorie definitive di utilizzazione dalle quali, in maniera illegittima, è risultata, erroneamente ed in palese violazione della normativa vigente in materia, esclusa. Tutto ciò a dispetto dei titoli, qualifiche e condizioni posseduti dalla Dominici. Inoltre, l'erronea esclusione dalla graduatoria che oggi si impugna e si contesta in quanto lesiva delle esigenze della ricorrente ed in violazione dei suoi diritti e legittime aspettative, è frutto di determinazioni che parte resistente ben avrebbe potuto rettificare già in autotutela, soprattutto a seguito del reclamo tempestivamente presentato dalla docente avverso la graduatoria provvisoria.

Tuttavia ciò non è avvenuto e nonostante la sussistenza dei presupposti sia in fatto che in diritto, la Dominici è stata esclusa, in modo del tutto erroneo ed illegittimo.

La docente, pertanto, stante l'evidente lesione del proprio diritto al posto con correlato diritto alla carriera ed inclusione nella graduatoria, è pervenuta nella determinazione di ricorrere all' A.G.O. per i motivi di seguito esposti.

In diritto.

1) Preliminarmente, prima di esaminare i motivi di doglianza avverso il Decreto dell' U.S.P. di Messina del 23/09/2016 prot. 14704, relativo alla emanazione della graduatoria definitiva di utilizzazione interprovinciale e quindi le ragioni poste a fondamento della legittimità del ricorso, appare conducente rimarcare la giurisdizione dell'adito Tribunale Sezione Lavoro, visto l'oggetto del contendere inerente il rapporto privatizzato alle dipendenze della P.A. ex D. lgs. 165/2001.

Nel caso di specie si verte nell'ambito della formazione delle graduatorie del settore scolastico ed in particolare dell'inclusione, in quelle, dell'odierna ricorrente in virtù di un diritto soggettivo all'assunzione, che implica la giurisdizione del giudice ordinario a tutela dell'instaurato rapporto di lavoro in regime di diritto privato.

Il diritto al lavoro è bene fondamentale, espressione della persona, che concorre al progresso materiale o spirituale della società *ex art. 4 Cost.*

In tema di giurisdizione, pertanto, come sancito dall'ormai copiosa giurisprudenza in merito, il Giudice Amministrativo è giudice del provvedimento ed il Giudice Ordinario è giudice dell'atto di gestione: in tal senso, occorre verificare il *petitum* del giudizio per appurare quale sia la situazione giuridica soggettiva che si assume lesa. L'art. 63 del D.lgs. 165 del 2001 parlando di "*atti amministrativi presupposti/di organizzazione*", afferma che: "*sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze*

delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1.2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.”

Ebbene, dall' art. 63 del decreto si deduce che le controversie concernenti gli “atti di organizzazione” dell'Amministrazione rientrano nella giurisdizione del G.O. (con ammessa disapplicazione) in tutti i casi in cui costituiscono provvedimenti presupposti di atti di gestione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente. Più specificatamente, il potere di disapplicazione, previsto dall'art. 63 del decreto, presuppone che sia dedotto in causa un diritto soggettivo, su cui incide il provvedimento amministrativo (e non una situazione giuridica suscettibile di assumere la consistenza di diritto soggettivo solo dopo la rimozione del provvedimento). Secondo il decreto, per radicare un potere di conoscenza, da parte del G.O., del provvedimento amministrativo di macro-organizzazione, deve rilevare non soltanto il rapporto di presupposizione, ma anche il rapporto di rilevanza, cioè di influenza del provvedimento sull'assetto del rapporto di lavoro. L'art. 63 in questione ha, quindi, inteso concentrare, seppure in via non esclusiva, nel giudice civile il potere di cognizione degli atti amministrativi di organizzazione- presupposizione. Sul punto non può che riportarsi il principio sancito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n.11 del 12.07.2011, secondo cui il riparto di giurisdizione in materia di accertamento della giusta posizione degli insegnanti nelle graduatorie che li riguardano (e si versa in siffatta ipotesi) va deciso in

favore della tesi della giurisdizione del giudice ordinario. Ciò che rileva ai fini del riparto, infatti, è la situazione giuridica protetta, ma anche la natura della attività esercitata dall'amministrazione e l'assenza o meno di una procedura concorsuale in senso stretto. Nel caso specifico si discute in tema di accertamento di diritti di docenti già iscritti ed assunti (quale è la Dominici) e deve escludersi la configurabilità di una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 63, d.Lgs. n. 165 del 2001 attribuita alla cognizione del giudice amministrativo, per l'assenza nella fattispecie di un bando, di una procedura di valutazione e di una approvazione finale di graduatoria che individui i vincitori. Si tratta, invece, si ribadisce, di inserimento in graduatoria preordinata al conferimento di posti disponibili di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali. In buona sostanza, si tratta di atti gestori del datore di lavoro pubblico a seguito della già avvenuta instaurazione del rapporto di pubblico impiego. Nel caso di specie, oltretutto, poiché risulta essere coinvolto il c.d. diritto all'assunzione, la giurisdizione del giudice ordinario risulta ancora più incisiva: *"Sono di competenza della giurisdizione ordinaria le controversie inerenti il diritto all'assunzione"* (ex multis Cass., SS. UU., 01.08.2012, n.13796).

"In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte

alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali V art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. (Regola giurisdizione)".

"Esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, per rientrare in quella del giudice ordinario, le controversie aventi ad oggetto il corretto inserimento nelle graduatorie Al di là del petitum formale, infatti, la pretesa fatta valere si configura come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l'Amministrazione esercita poteri negoziali e non poteri amministrativi, né si verte in materia di procedure concorsuali Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5953 del 11.12.2013 (riforma T.A.R. Lazio Roma, Sezione III bis, n. 5376/2013)".

2) Illegittimità del Decreto Prot. n. 14704 del 23/09/2016 emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII- Ambito Territoriale di Messina relativo alla graduatoria definitiva di utilizzazione interprovinciale nella provincia di Messina- scuola secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2016/2017, poiché in palese violazione della normativa vigente in materia. In particolare per omessa osservanza dell'art 21 *octies* della legge 7 agosto 1990 n. 241 e pertanto, per l'emanazione di un provvedimento amministrativo posto in violazione di legge e viziato da eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e degli atti amministrativi per evidente disparità di trattamento per errata

interpretazione, applicazione ed operatività del C.C.N.L. scuola. Premesso quanto sopra, il provvedimento assunto dalla P.A. (graduatoria definitiva delle utilizzazioni interprovinciali per la scuola secondaria di secondo grado- Ambito Territoriale della Provincia di Messina), avverso il quale si muovono le censure che qui di seguito si elencheranno, è da ritenersi irrimediabilmente viziato, radicalmente illegittimo ed infondato per i motivi e le considerazioni che saranno riportati e specificati e pertanto meritevole di annullamento e/o rettifica tenendo in considerazione la corretta valutazione di titoli e diritti dei soggetti inseriti nella graduatoria impugnata. Anzitutto occorre evidenziare che ai sensi e per gli effetti del dettato normativo contenuto dell' art. 21 *octies* della legge 7 agosto 1990 n. 241, modificata dalla legge 11 febbraio 2005 n.15, *“è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l' amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ”*. Per quanto riguarda il procedimento *de quo*, in particolare, risulta utile preliminarmente chiarire che sia la dottrina che la giurisprudenza ormai unanimi ritengono che a questo tema e più in generale in riferimento all'emanazione delle graduatorie scolastiche quale estrinsecazione del potere della p.a., non è applicabile il criterio della tendenziale irrilevanza dei

vizi formali e procedurali, posto, infatti, che le garanzie fornite al destinatario del medesimo sono irrinunciabili, in quanto attengono ad una forma particolare di diritto di difesa correlato ad aspetti cristallizzati di diritto soggettivo. Ne consegue, in tal maniera, che il procedimento deve osservare e seguire inevitabilmente le sue regole e il provvedimento parimenti, senza che sia possibile, a posteriori, avanti il giudice, un intervento dell' Amministrazione che dimostri che il provvedimento non sarebbe stato comunque diverso quand'anche le regole fossero state seguite. Orbene, in virtù di ciò che è stato sopra enucleato, necessita, al fine di poter meglio approfondire la *ratio* della domanda formulata dalla ricorrente e comunque le finalità ad esse sottese, seppur in maniera schematica, analizzare l'attuale disciplina del sistema di reclutamento dei docenti con le modalità delle utilizzazioni provvisorie. Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, così come di quello educativo ed A.T.A., secondo le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, sono prioritariamente dirette a realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in soprannumero o in esubero e la piena realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine di scuola, assicurando la continuità didattica e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e disponibilità dei docenti interessati. A tal fine è valorizzata, tra l'altro, la possibilità di utilizzazione in altri insegnamenti e per il potenziamento delle attività dell'offerta formativa - per il personale appartenente a ruoli e classi di concorso in esubero - tenendo conto dei titoli di studio e/o professionali posseduti, con l'attribuzione del maggior trattamento economico eventualmente spettante ai sensi dell' art. 10 comma 10 del C.C.N.L.

29.11.2007; in quest'ultimo caso la Direzione Regionale competente, contestualmente all'adozione del provvedimento di utilizzazione e assegnazione provvisoria, stipulerà con il personale interessato un contratto di lavoro integrativo per il nuovo temporaneo trattamento retributivo corrispondente a quello spettante in caso di passaggio di ruolo. Proprio nel citato e tutt'ora vigente C.C.N.L. 29 novembre 2007 sono stati fissati i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale, ivi comprese le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale (art. 10), definendo, lo stesso C.C.N.L., al capo 11 - Relazioni sindacali, artt. 3,4,5 e 6, le materie di competenza della contrattazione integrativa di secondo livello e gli ambiti territoriali della stessa. Inoltre, il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 15/06/2016, all'art. 2) comma 4 prevede che i docenti neo assunti da GAE nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni rimangono provvisoriamente assegnati d'ufficio, sempre in esubero, nella stessa provincia di immissione in ruolo. Non potranno partecipare alle operazioni di competenza delle scuole (conferimento incarichi triennali da parte dei dirigenti scolastici) visto che nelle scuole della provincia dove sono stati assegnati in esubero non ci sono i posti disponibili per loro nell'organico della autonomia (diritto + potenziamento). Pertanto tali docenti dovranno presentare domanda di utilizzazione ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d) dell'ipotesi di CCNI del 15.06.2016 in quanto senza sede ed in esubero. Tale domanda potrà essere presentata sia per scuole della stessa provincia, sia, in quanto in esubero, per scuole di diversa provincia (all. 3 CCNI utilizzazioni punto 42).

Ancora, l'esclusione della Dominici dalla graduatoria è priva di fondamento giuridico alla luce del già citato art. 2 CCNI del 15.06.2016 laddove al

punto 5 prevede che *“al fine di assicurare un corretto avvio dell’anno scolastico ed il riassorbimento dell’esubero, sono consentite operazioni di utilizzazione a domanda da fuori provincia esclusivamente ove permanga la situazione di esubero nel posto o nella classe di concorso della provincia di appartenenza”*.

Ancora, l’esclusione è illegittima, ingiustificata e immotivata in fatto ed in diritto oltre che illogica, contraddittoria e incoerente con il contegno interpretativo assunto in materia da tutti gli altri Uffici Scolastici Territoriali in ambito nazionale, che hanno ammesso in graduatoria i docenti titolari di altra provincia.

A conforto di ciò anche tutta la giurisprudenza di merito più recente, in particolare quella del vicino Foro di Patti, che apre una breccia significativa nell’intreccio incomprensibile di fasi e sotto fasi che hanno condotto all’attribuzione dei posti in violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.).

Pertanto la Dominici, in ossequio al dettato normativo vigente e sulla scorta delle presentazioni della domanda di utilizzazione interprovinciale per la scuola secondaria di secondo grado di Messina – anno scolastico 2016-2017 del 26/08/2016 risulta possedere tutte le caratteristiche per ottenere il godimento di un diritto di inclusione nella graduatoria di utilizzazione interprovinciale ai sensi dell’art. 2 CCNI assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni del 15.06.2016 in quanto:

- a) docente in soprannumero su ambito (art. 2 lett. a);
- b) docente che, in seguito alle operazioni di trasferimento è risultata a qualunque titolo, senza sede definitiva (art. 2 lett. d).

Tale aspettativa risulta ancora più legittima e fondata se rapportata ai precedenti univoci a cui sono pervenuti, per casi analoghi, tutti gli altri Uffici Scolastici Territoriali in ambito nazionale, che hanno ammesso in graduatoria i docenti titolari di altra provincia.

L' Ufficio Scolastico di Messina, tuttavia ha adottato un provvedimento in palese violazione della normativa applicabile al caso di specie ed in contrasto con il contegno interpretativo assunto nella materia da tutti gli Uffici Scolastici Territoriali. Inoltre risulta configurabile, nel caso di specie, una disparità di trattamento da parte della Pubblica Amministrazione nei confronti dell'odierna ricorrente, in considerazione del fatto che l'Amministrazione ha applicato misure diverse in situazioni uguali senza alcuna legittima giustificazione laddove a fronte di identiche istanze per l'ammissione nella graduatoria con gli stessi requisiti (esubero nella provincia di immissione in ruolo), la P.A. ha illegittimamente operato in maniera diametralmente opposta.

Il provvedimento impugnato risulta essere ingiusto ed illegittimo, posto in violazione di tutti i diritti della docente, laddove viola le disposizioni normativamente previste dal CCNL e dal CCNI che realizzano la regolamentazione normativa di un comparto, vincolanti sia per gli stipulanti che per gli iscritti e quindi fonte normativa integrativa della legge.

La esclusione appare ancor più illogica in ragione della motivazione "*ex art. 2) CCNI*" e quindi proprio ai sensi della stessa norma che ha legittimato la presentazione della domanda in quanto docente soprannumeraria nazionale e titolare in classe di concorso in esubero sia nella provincia di titolarità che a livello nazionale.

Risultano pertanto in maniera oltremodo eloquente i vizi di legittimità dell'atto amministrativo oggi impugnato, il quale si caratterizza per un evidente eccesso di potere, nella sua accezione tipica di "*cattivo uso*" del potere da parte della Pubblica Amministrazione e nella deviazione del medesimo potere da quei principi generali stabiliti dal legislatore, come la correttezza, la buona fede e la diligenza, oltre che nella totale assenza del rispetto del c.d. *buon andamento della p.a.*, stante la mancata applicazione del principio di imparzialità dell'azione pubblica implicante la realizzazione dei diritti individuali di ogni singolo cittadino e la loro connessa tutela. In definitiva, a fronte di una normativa estremamente chiara, si rileva l'oscuro comportamento dell' Ufficio Scolastico Provinciale di Messina che ha violato la legge e le legittime aspettative e i diritti della ricorrente.

La diretta conseguenza di tale ingiusto ed abnorme provvedimento è il mancato riconoscimento alla docente Dominici della inclusione in graduatoria e l'impossibilità di godere, durante il presente anno scolastico, dell'utilizzazione interprovinciale legittimamente richiesta.

Tale aspetto risulta essenziale in quanto la mancata attribuzione di una cattedra fra quelle disponibili nel richiesto ambito territoriale determinerà un grave nocumento per la docente Dominici, "*soprannumeraria provinciale*" per esubero della classe di concorso A019- discipline economiche e giuridiche nella provincia di immissione in ruolo- Novara, costretta così ad occupare una cattedra presso la provincia di Novara - Istituto Comprensivo " Giovanni XXIII" di Arona, scuola secondaria di primo grado, utilizzata d' ufficio su grado inferiore con evidente danno e demansionamento, discontinuità didattica, pregiudizio sotto il profilo curricolare, stress da

riorganizzazione e distribuzione dell'orario di lavoro (cattedra di 18 ore-orario ripartito su ben 13 classi, in media di 25 alunni cadauna).

Il diritto della docente è irrimediabilmente negato da un provvedimento radicalmente nullo ed illegittimo, adottato in totale spregio della normativa vigente.

Da ultimo, risulta opportuno rilevare come allo stato, premesso che la professoressa Dominici, soprannumeraria nazionale e titolare in classe di concorso in esubero sia nella provincia di titolarità, sia a livello nazionale, ha diritto di entrare nella graduatoria di utilizzazione interprovinciale in virtù della legittima domanda avanzata, sì come prevista dal C.C.N.I. del 15/06/2016 art. 2 , lett. a) , lett. d), comma 4, all. 3 punto 42, si rileva l'assenza di documentazione utile comprovante le modalità di riconoscimento e di posizionamento all'interno della graduatoria di ogni singolo docente e di una ragionevole giustificazione alla estromissione della ricorrente (se non quella generica e generale riportata sulla graduatoria definitiva "*ex art. 2 CCNP*").

Al fine di completare il quadro illustrato si chiede, sin d'ora che l' On. Tribunale del Lavoro adito voglia ordinare l'acquisizione di tutta la documentazione afferente il personale docente e le rispettive istanze di inserimento nella graduatoria definitiva di utilizzazione interprovinciale - scuola secondaria di II grado per la Provincia di Messina in relazione all'anno scolastico 2016/2017.

- Sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Il presente ricorso appare munito del sufficiente *fumus*, come si evince nell'articolata enucleazione delle formulate istanze e sol che si considerino le argomentazioni facenti parte integrante del presente atto ed alle quali ci si

riporta da cui emerge incontrovertibilmente la fondatezza dell'azione scaturente dagli illegittimi comportamenti posti in essere dall' Ufficio Scolastico Provinciale di Messina a danno della docente Dominici. Con riferimento al *periculum in mora*, occorre innanzitutto sottolineare come il diritto al lavoro, all'assunzione ed alla corrispondente retribuzione, sì come tutelato dalla Costituzione, rappresenti per il singolo individuo garanzia della possibilità di autonomo sostentamento e di conseguenza, costituisca lo strumento per la fruizione di beni anch'essi corrispondenti ad esigenze primarie e connotate dalla caratteristica della irreparabilità in termini monetari del danno eventualmente derivato dalla loro lesione. Oltretutto nella fattispecie ci si trova innanzi ad un provvedimento i cui effetti si riverberano ancora oggi e che comporteranno ancora un più grave nocumento alla ricorrente, vista la mancata attribuzione di una cattedra fra quelle disponibili nel richiesto ambito territoriale che ha costretto la docente Dominici ad occuparne una presso l'Istituto Comprensivo " Giovanni XXIII" Arona (NO), per la scuola secondaria di primo grado (demansionamento) con conseguente discontinuità didattica, stress ed evidente "danno curricolare". Ne deriva di conseguenza la sussistenza della c.d. "imminenza ed attualità" del pregiudizio, laddove l'evento dannoso paventato da chi domanda il provvedimento d'urgenza appare non di remota possibilità, ma incombe con vicina probabilità e l' *iter*, il quale conduce a detto evento, appaia già, se non proprio iniziato, almeno direttamente ed univocamente preparato (Montesano 1955, 79). E' pertanto proficuamente esperibile il giudizio *ex art.700 c.p.c.* sia per evitare il prodursi di un evento lesivo, sia per inibire le conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita già verificatasi, da intendersi quale pericolo per la ricorrente di dover subire

un danno in tempi brevi, ma anche quale pericolo di perdere, nelle more del giudizio di merito, la possibilità e le garanzie del risarcimento nonché di essere impediti all' esercizio ed al godimento del diritto qualora tale impedimento possa in concreto cagionare conseguenze irreparabili. In ipotesi appare estremamente evidente che l' utilizzo di una graduatoria illegittima al fine di determinare nell'anno scolastico 2016/2017 le utilizzazioni interprovinciali del personale docente determinerà, con estrema certezza, un pregiudizio irreparabile per la ricorrente, alla quale è già sottratta ingiustamente ed illegittimamente la propria cattedra, sì come spettante sulla scorta dei diritti, dei titoli e dei requisiti posseduti. Quindi nel caso in cui una attività, anche preliminare o preparatoria, sia specifica ed inequivocabilmente diretta a violare il diritto, essa fornisce legittimo fondamento alla reazione del titolare di quel diritto rendendone giustificato il timore dell' imminente pregiudizio e di conseguenza l'attivazione del rimedio giurisdizionale. La docente Dominici, in definitiva, ha diritto, mediante adozione di un provvedimento d'urgenza *ex artt.700 e 669 bis c.p.c.*, all'immediato annullamento e/o rettifica della graduatoria definitiva di utilizzazione provvisoria interprovinciale - scuola secondaria di II grado, per la Provincia di Messina in relazione all'anno scolastico 2016/2017, predisposta ed emessa dall' Ufficio Scolastico Provinciale di Messina in data 23.09.2016, giusto Decreto Prot. n. 14704 del 23.09.2016, a mezzo della quale è stata esclusa, erroneamente ed in evidente e macroscopica violazione della normativa in materia, ed in particolare proprio dell'art. 2 CCNI del 15/06/2016.

La ricorrente è docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, provincia di immissione in ruolo Novara.

E' "soprannumeraria nazionale" a seguito di domanda di mobilità straordinaria per assegnazione in ambito nazionale.

In quanto docente in soprannumero su ambito e dopo le operazioni di trasferimento, senza sede definitiva, ha proposto domanda di assegnazione provvisoria e di utilizzazione interprovinciale.

E' stata esclusa dalle graduatorie provvisorie (anche a seguito di reclamo) e da quelle definitive di utilizzazione interprovinciale "*ex art. 2 CCNI*", mentre risultano ammessi in graduatoria docenti titolari di altra provincia.

Tutto quanto sopra premesso e rilevato, la Dominici prof.ssa Maria, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

alla S.V. Ill.ma, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, accolga in rito il presente ricorso, ed ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c. voglia, rigettata ogni istanza, difesa ed eccezione contraria:

1) in via principale - con decreto *inaudita altera parte* - riconoscere, accertare e dichiarare il diritto della Dominici *ex C.C.N.I.* del 15/06/2016 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A., ad essere inclusa nella graduatoria di utilizzazione interprovinciale per la provincia di Messina e pertanto ordinare l'immediata revoca della graduatoria di utilizzazione interprovinciale-scuola secondaria di secondo grado (Provincia di Messina - anno scolastico 2016/2017), predisposta ed emessa dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina in data 23.09.2016, giusto Decreto Prot. n.14704 del 23.09.2016, in violazione dell'art. 2 C.C.N.I. a mezzo del quale la Dominici è stata erroneamente ed in evidente e macroscopica violazione della normativa in

materia, esclusa immotivatamente ed in spregio ai titoli ed alle qualifiche dalla stessa posseduti ed ai requisiti previsti per l'inclusione;

2) conseguentemente disporre la rettifica della medesima graduatoria disponendo l' inclusione nella graduatoria e assegnazione della sede secondo ordine di priorità *ex* All. 3 CCNI punto 42, con prevalenza delle utilizzazioni rispetto alle assegnazioni provvisorie e/o comunque condannare l' Amministrazione convenuta ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento della Dominici, con la corretta posizione, all'interno della graduatoria definitiva di utilizzazione interprovinciale - scuola secondaria di II grado (Provincia di Messina - anno scolastico 2016/2017);

3) disporre, contestualmente al decreto *inaudita altera parte*, la fissazione di un termine entro il quale instaurare il giudizio di merito;

4) in subordine, fissare l'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio, disporre l'assunzione dei mezzi istruttori ritenuti necessari, riconoscere, accertare e dichiarare il diritto della Dominici ad usufruire, in quanto in esubero e senza sede, del diritto contemplato nel C.C.N.I. del 15/06/2016 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A., all'art. 2) e pertanto provvedere all'immediata revoca della graduatoria definitiva di utilizzazione interprovinciale - scuola secondaria di secondo grado (Provincia di Messina - anno scolastico 2016/2017), predisposta ed emessa dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina in data 23.09.2016, giusto Decreto Prot. n.14704 del 23.09.2016, a mezzo della quale la Dominici è stata erroneamente ed in evidente e macroscopica violazione della normativa in materia, esclusa;

5) a fronte di una legittima inclusione in ossequio ai titoli ed alle qualifiche e requisiti posseduti dalla docente, sì come previsto e contemplato dal C.C.N.I. del 15/06/2016 all'art.2), ordinare la rettifica della medesima graduatoria disponendo l'attribuzione a favore della ricorrente della inclusione e quindi la posizione congrua rispetto ai titoli posseduti, e/o comunque condannare l'Amministrazione convenuta ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento della Dominici, con la corretta posizione, all'interno della graduatoria definitiva di utilizzazione interprovinciale - scuola secondaria di II grado (Provincia di Messina - anno scolastico 2016/2017);

6) condannare in ogni caso le parti resistenti al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura.

Con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento di tutti i danni subiti dal demansionamento che ha comportato danno curricolare, discontinuità didattica, stress conseguente.

In via istruttoria si chiede che il Tribunale del Lavoro adito voglia ordinare, ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c., l'acquisizione di tutta la documentazione afferente il personale docente e le rispettive istanze di inserimento nella graduatoria definitiva di assegnazione interprovinciale - scuola secondaria per la Provincia di Messina in relazione all'anno scolastico 2016/2017 e quindi di tutte le eventuali certificazioni prodotte attestanti la natura della inclusione in relazione a coloro che occupano una posizione rispetto alla ricorrente esclusa.

La ricorrente evidenzia che le domande sopra formulate vengono proposte, IN SUBORDINE, a titolo di risarcimento danni in forma specifica.

Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni. Si depositano atti e documenti come da separato indice allegato al fascicolo di produzione.

L'avv. Rosa GAZZARA dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento rispettivamente al n. di fax 0906781078 ed all' indirizzo pec r.gazzara@pec.it.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della controversia è, allo stato, indeterminabile e pertanto, il contributo dovuto è pari ad € 259,00.

Messina, 23/11/16

(avv. Rosa GAZZARA)

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ
DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI
(EX ART. 151 C.P.C.)**

Il sottoscritto procuratore che rappresenta e difende la ricorrente giusta procura conferita su foglio separato allegato al presente atto, da intendersi in calce allo stesso ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c., c.d. procura spillata

Premesso che:

- il ricorso ha per oggetto l'annullamento e/o la rettifica della graduatoria definitiva di utilizzazione interprovinciale - scuola secondaria di secondo grado, anno 2016/2017, predisposta ed emessa dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina in data 23.09.2016, giusto Decreto Prot. n.14704 del 23.09.2016 ed il contestuale accertamento del diritto della ricorrente al

posizionamento in graduatoria con il riconoscimento del diritto di inclusione, sì come previsto dal C.C.N.I. del 15/06/2016, in relazione all'Ambito Territoriale della Provincia di Messina e assegnazione della sede secondo ordine di priorità ex all. e CCNI, con prevalenza delle utilizzazioni rispetto alle assegnazioni provvisorie;

- la ricorrente prof.ssa Maria Dominici è risultata esclusa dalla graduatoria definitiva di utilizzazione interprovinciale per la scuola secondaria di secondo grado - Ambito Territoriale della Provincia di Messina;

- ciò implica la legittimazione passiva di tutti i soggetti che occupano una posizione nella stessa graduatoria, dato che in caso di accoglimento delle domande promosse gli stessi verrebbero esclusi dalla docente Dominici;

- ai fini dell'instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatoria;

RILEVATO che

- la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari (35);

- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]

che la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente, quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

- anche i Tribunali del Lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "... l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c, autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]" (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.);

RILEVATO, INFINE,

che tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di

vertenze collettive. Si veda. all'uopo, il sito del MIUR All' indirizzo;
<http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami12>.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

PROPONE ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U. e pertanto

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

- nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nella graduatoria definitiva di utilizzazione interprovinciale per la scuola secondaria - Ambito Territoriale della Provincia di Messina per l' anno scolastico 2016/2017, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Dir. Generale C.S.A. Provinciale di Messina - Ambito Territoriale di Messina — Ufficio VIII (www.istruzioneemessina.it) a cui lo stesso Ufficio Scolastico dovrà provvedere nel momento in cui ne riceverà la notifica ad opera della medesima ricorrente, dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome della ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come “tutti i docenti attualmente inseriti nella graduatoria definitiva delle assegnazioni provvisorie per la scuola secondaria di secondo grado - Ambito territoriale della Provincia di Messina per l'anno scolastico 2016/2017, che occupano invece della ricorrente Sig.ra Maria Dominici”;

e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

(avv. Rosa GAZZARA)

Si producono in copia, mediante deposito in Cancelleria, i seguenti documenti:

- 1) contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato del 21/12/2015;
- 2) CCNI 15/06/2016;
- 3) assegnazione;
- 4) nuovi utilizzi;
- 5) mail MIUR notifica mancata assegnazione del 13/08/2016;
- 6) domanda del 26/08/2016;
- 7) mail di riscontro alla domanda del 26/08/2016;
- 8) mail MIUR assegnazione titolarità d'ambito del 29/08/2016;
- 9) reclamo avverso esclusione graduatoria utilizzazione interprovinciale del 13/09/2016;
- 10) comunicazione MIUR 23/09/2016
- 11) diffida del 14/10/2016.

Messina

(avv. Rosa GAZZARA)